



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA, SUAP E SUE

N°: 6/2026	DATA: 22/06/2026	OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 per redazione variante parziale e modifica ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G. del Comune di Marene. CIG BC1E581BA3.
----------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse per il conseguimento degli stessi;

Considerato che occorre procedere alla redazione di variante parziale e modifica ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G. del Comune di Marene e rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i, d'ora in avanti, per brevità "Codice" ed in particolare le disposizioni del sotto-soglia comunitarie di cui al Libro II, parte I, articoli 48-55;

Dato atto che, avuto riguardo all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso ad una Centrale di Committenza qualificata secondo quanto disposto dall'art. 62 del Codice, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Appurato che l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie c.d. "comunitarie", dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:

- "Affidamento diretto" per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- "Affidamento diretto" dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che l'Allegato I.1 al Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del Codice prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 viene stabilito che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni e/o accordi quadro Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e all'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;
- non sono attive convenzioni della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice;

Considerato:

- che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del Codice;
- che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto, peraltro già accessibile anche alle micro imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, co. 6, del Codice;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Redazione di variante parziale e modifica ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G. del Comune di Marene;

- Importo del contratto: € 13.956,80 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresa);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e/o invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario attribuendo alla stessa valore contrattuale;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione, agli atti, della procedura di affidamento;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, per cui si è tenuti a procedere tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);

Dato atto che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it/MEPA, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti richiesta d'offerta n. 6357521 nei confronti del seguente operatore: Società di Ingegneria Tautemi Associati Srl, con sede in Via Moiola 7 12100 Cuneo (CN) P.IVA 03182950042 che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da erogare per l'attività in oggetto;

Visto il report agli atti della procedura n. 6357521 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato;

Considerato che:

- l'operatore economico affidatario ha dichiarato, in ottemperanza all'art. 11 c. 2 del Codice, di applicare al personale impiegato durante tutta l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) come rinvenibile nell'allegata documentazione, di cui si omette la pubblicazione;
- il CCNL come sopra identificato si ritiene congruo in rapporto alle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Atteso che, ai sensi dell'art. 108 c9 del Codice, l'operatore economico affidatario ha dichiarato i costi della manodopera e i costi interni sicurezza aziendale, che si ritengono congrui in rapporto alle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della scarsa rilevanza economica e delle modalità di svolgimento delle prestazioni;

Considerato che le caratteristiche delle prestazioni offerte dall'affidatario:

- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;
- sono congrue rispetto al prezzo offerto;

Considerato che il quadro economico dell'operazione risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Modulo AD3 ANAC	Descrizione	Importo
Quadro economico standard: Importo componente lavori/servizi/forniture	Importo delle prestazioni "di base", ovvero richieste con l'avvio dell'esecuzione del contratto	11.000,00
Quadro economico standard: Somme per opzioni/rinnovi	Importo delle ulteriori opzioni di esecuzione che potranno essere richieste:	10.000,00
	Importo opzioni ex art. 120 c1) lett. a) con facoltà, da parte dell'Ente, di attivazione durante la durata del contratto: - Redazione del "Rapporto Ambientale" - Trasposizione da DWG a Shape	
Quadro economico standard: Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari	Ulteriori somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari: - Predisposizione controdeduzioni - Integrazioni e modifiche	10.000,00
Valore del C.I.G. (art. 14, c4 del Codice)		31.000,00
Quadro economico standard: Somme a disposizione - Iva e altre Imposte e tasse	Su affidamento: INARCASSA 4% IVA 22%	440,00 2.516,80
Quadro economico standard: Somme a disposizione - Iva e altre Imposte e tasse	Su opzioni e ripetizione servizi: INARCASSA 4% IVA 22%	800,00 4.576,00
Importo di Aggiudicazione / Affidamento al netto di opzioni e rinnovi	Importo	11.000,00

Precisato che:

- in caso di utilizzo delle opzioni individuate nel quadro economico sopra evidenziato, i relativi impegni di spesa saranno assunti con ulteriori provvedimenti;
-le eventuali future risorse per il mantenimento dell'equilibrio contrattuale (art. 9, c5) nonché per la revisione dei prezzi (art. 60) non rientrano nel calcolo del Cig e saranno finanziate al momento del verificarsi delle stesse;

Considerato che per l'affidamento in oggetto si è provveduto all'acquisizione del CIG BC1E581BA3;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice in quanto la presente commessa non rientra nello "stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi" di quella precedente;

Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (rif. art. 52, comma 1 del Codice);

Precisato che in conformità a quanto disposto dal Codice all'art. 53 comma 1 con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità dei versamenti, nei confronti degli Enti Previdenziali, dell'impresa appaltatrice, acquisendo direttamente il D.U.R.C. Prot. INAIL_54075230 con scadenza validità 8/09/2026;

Dato atto che, a seguito di ricognizione effettuata, risulta l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune;

Ritenuto di affidare alla Società di Ingegneria Tautemi Associati Srl, con sede in Via Moiola 7 12100 Cuneo (CN) P.IVA 03182950042 le attività in oggetto per un importo di € 11.000,00 (oltre INARCASSA 4% per € 440,00 ed IVA 22% come per legge per € 2.516,80), per un totale complessivo di € 13.956,80 in quanto la proposta economica risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa per il finanziamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Considerato che deve essere individuato il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice, che in questo caso è la sottoscritta che assume anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che nel procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrarre;

Attestato che il R.U.P. non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che:

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- risulta necessario non appesantire le procedure visto il limitato importo della spesa;

Richiamati il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs 118/2011, il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, lo Statuto ed i vigenti regolamenti del Comune;

DETERMINA

- 1) Di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) Di specificare che, ai sensi dell'art. 192 del Tuel e dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Redazione di variante parziale e modifica ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G. del Comune di Marene;
 - Importo del contratto: € 13.956,80 (Inarcassa 4% ed IVA 22% compresa);
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e/o invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario attribuendo alla stessa valore contrattuale;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione, agli atti, della procedura di affidamento;
- 3) Di affidare le prestazioni in oggetto, per le ragioni esplicitate in premessa e secondo quanto rinvenibile nella documentazione agli atti e nel quadro economico sopra evidenziato alla Società di Ingegneria Tautemi Associati Srl, con sede in Via Moiola 7 12100 Cuneo (CN) P.IVA 03182950042 le attività in oggetto, di cui alla procedura MEPA N. 6357521, agli atti dell'Ente, per un importo di € 11.000,00 (oltre INARCASSA 4% per € 440,00 ed IVA 22% come per legge per € 2.516,80), per un totale complessivo di € 13.956,80 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. CIG BC1E581BA3
- 4) Di individuare, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) che in questo caso è la sottoscritta che assume anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000).
- 5) Di considerare quale clausola risolutiva espressa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
- 6) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, con imputazione a favore del creditore come sopra indicato, la seguente somma complessiva corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Anno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Voce Capitolo Articolo
2026	€ 13.956,80	08	01	2	202	8580.2605.1

- 7) Di dare atto che:
 - in caso di utilizzo delle opzioni individuate nel quadro economico in premessa, i relativi impegni di spesa saranno assunti con ulteriori provvedimenti;
 - le eventuali future risorse per il mantenimento dell'equilibrio contrattuale (art. 9, c5) nonché per la revisione dei prezzi (art. 60) non rientrano nel calcolo del Cig e saranno finanziate al momento del verificarsi delle stesse;
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7.

- 9) Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione e di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. LONGO Tiziana)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.*